

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per il Gruppo UDC per la modifica dell'art. 47 cpv. 7 della LEDP (sull'elezione complementare di un Consigliere agli Stati qualora si candidi al Consiglio di Stato)

del 15 dicembre 2022

Proposta

La presente iniziativa parlamentare elaborata propone di emendare la LEDP introducendo, nell'elezione del Consiglio di Stato, il requisito per il candidato Consigliere agli Stati in carica di aver rassegnato le dimissioni al più tardi con effetto alla data di possibile entrata in carica quale membro dell'Esecutivo cantonale.

Motivazione

L'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione cantonale prevede che i Consiglieri di Stato non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio degli Stati. Qualora un Consigliere agli Stati decidesse di candidarsi a Consigliere di Stato e fosse eletto, accettata la carica a Consigliere di Stato il suo seggio in Consiglio agli Stati diventerebbe automaticamente vacante. Poiché la carica di Consigliere agli Stati è personale e la persona eletta secondo il sistema maggioritario, il quale non prevede il ruolo di subentrante, un'elezione complementare (comunemente denominata suppletiva) diventa in tal caso necessaria. L'intera procedura può causare una carente rappresentanza del Cantone nel Consiglio agli Stati che può protrarsi per più mesi.

La seguente proposta permette di evitare vacanze, giacché

- il Consigliere agli Stati in carica che si candida a Consigliere di Stato può continuare a rappresentare il Cantone al Consiglio agli Stati fino al massimo alla data dell'entrata in carica del nuovo Consiglio di Stato;
- è nel frattempo possibile organizzare un'elezione suppletiva;
- anche qualora per motivi tecnici o organizzativi si dovesse raggiungere il periodo estivo, non vi sarebbe più il divieto di tenere elezioni durante i mesi di luglio e agosto.

In teoria, nulla preclude al Consigliere agli Stati in carica di candidarsi nuovamente anche quale successore di sé stesso. Tale scelta tuttavia, oltre ad essere possibilmente mal compresa dai cittadini, potrebbe causare una vacanza qualora egli fosse eletto sia in Consiglio di Stato sia nuovamente eletto in Consiglio agli Stati e accettasse la prima carica, pertanto causando la necessità di un'elezione suppletiva del posto vacante quale Consigliere agli Stati.

Disegno di

Legge
sull'esercizio dei diritti politici (LEDP)
modifica del ...

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

vista l'iniziativa parlamentare del 15 dicembre 2022 presentata nella forma elaborata da Paolo Pamini e cofirmatari per il Gruppo UDC,

d e c r e t a :

I

La legge sull'esercizio dei diritti politici del 19 novembre 2018 (LEDP) è modificata come segue:

Art. 47 cpv. 7

⁷Nell'elezione al Consiglio di Stato, il candidato Consigliere agli Stati in carica deve dimostrare di aver rassegnato le dimissioni dalla carica con effetto al più tardi entro la data della dichiarazione di fedeltà ai sensi dell'articolo 72.

II

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, entra in vigore il 1° gennaio 2023 e ha effetto fino al 31 dicembre 2023.

²Esso non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Per il Gruppo UDC
Paolo Pamini
Filippini - Galeazzi - Morisoli
Pellegrini - Pinoja- Soldati